

Allegato "A" al repertorio n. 61118 e raccolta n. 25907

Statuto
della "SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA
FONDAZIONE MALVICINI-BOZZINI"

ART. 1

GENESI, MODELLO DI RIFERIMENTO e DENOMINAZIONE

1.1 L'Asilo Infantile "MALVICINI-BOZZINI" venne fondato dal Benemerito Sacerdote Don Pietro Malvicini Fontana con suo testamento olografo 1 gennaio 1914, depositato e pubblicato in atti Notaio Ubaldo Pozzi di Piacenza il 26 ottobre stesso anno.

L'Asilo è stato eretto in Ente Morale con decreto Luogotenenziale 25 gennaio 1917, ed era dotato di un patrimonio di circa lire duecentomila (L. 200.000), delle quali lire sessantamila circa provenienti da legato disposto da Bozzini Giuseppe a favore del Comune per la Fondazione di un Asilo a Ziano, con testamento olografo in data 20 novembre 1905, pubblicato agli atti dal medesimo Notaio Ubaldo Pozzi il 1 dicembre successivo.

Detto legato Bozzini venne poi dal Comune devoluto all'Asilo Malvicini con deliberazione consigliere 13 settembre 1926 n. 76, approvata dalla G.P.A. il 30 novembre 1926.

L'asilo ha quindi assunto la denominazione di Asilo Malvicini-Bozzini.

1.2 L'Ente con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna n. 27/1992, è stato ricondotto al regime giuridico privato, in ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990 ed ai sensi della Legge regionale 1 giugno 1992 n. 27.

1.3 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

1.4 La Fondazione assume la seguente denominazione:

"SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA FONDAZIONE MALVICINI
BOZZINI".

A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione **"SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA FONDAZIONE MALVICINI BOZZINI ETS"**.

ART. 2

SEDE

2.1 La Fondazione ha sede in Ziano Piacentino (PC), all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

ART. 3

SCOPI E ATTIVITA'

3.1 La "SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA FONDAZIONE MALVICINI BOZZINI ETS", è un ente di diritto privato, di ispirazione cristiana cattolica, senza fini di lucro, che persegue

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in particolare le seguenti attività di interesse generale indirizzata all'educazione, istruzione e cura delle bambine e dei bambini e di età compresa tra gli zero e sei anni, nei seguenti settori e ambiti di attività:

a) educazione ed istruzione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, , in particolare, attraverso l'organizzazione e gestione di una scuola dell'infanzia paritaria e tutti i servizi educativi e didattici connessi (D.Lgs 117/2017, Art. 5 lettera d).

b) interventi e servizi socio educativi e sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e delle leggi regionali di settore, in favore delle bambine e dei bambini di età compresa tra gli zero e i sei anni e a sostegno delle famiglie e della genitorialità (D.Lgs 117/2017, Art. 5 lettera a).

c) le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa nonché le attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione delle attività di interesse generale svolte dalla Fondazione (D.Lgs 117/2017, Art. 5 lettera i).

3.2 Nell'ambito delle attività di cui sopra la Fondazione, perseguendo la propria ispirazione cristiana, svolge primariamente servizi scolastici (scuola per l'infanzia e attività connesse).

Tali servizi costituiscono la sede primaria dei processi di cura, educazione ed istruzione per l'attuazione delle finalità previste dal sistema integrato di educazione e di istruzione (D.lgs n. 65/2017, artt. 1, 2, 3).

3.3 Entro tale sistema, nello svolgimento dell'attività scolastica ed educativa, la Fondazione persegue la educazione fisica, morale, intellettuale e religiosa delle bambine e dei bambini, ponendo al centro del suo operare i valori della vita, dell'accoglienza, della solidarietà e della libertà, in armonia con i principi della Costituzione Italiana. Riconosce nella famiglia il contesto primario irrinunciabile del bambino e promuove la collaborazione attiva scuola -servizio educativo -insegnanti -educatori -genitori. Essa mantiene nell'esercizio dell'attività scolastica i rapporti con le pubbliche amministrazioni previsti all'ordinamento, anche per l'erogazione dei contributi previsti dalla normativa nazionale e regionale sulla parità e dalle relative convenzioni.

3.4 La scuola dell'infanzia e i servizi educativi, gestiti dalla Fondazione, accolgono le bambine e i bambini senza discriminazione alcuna nel rispetto degli obblighi di accoglienza delle bambine e dei bambini con disabilità, della legge sulla parità scolastica e delle vigenti norme di

settore.

3.5 Un apposito regolamento stabilisce le norme sulle modalità e sui requisiti di ammissione e frequenza alla scuola e ai servizi socio educativi attivati, nonché i rapporti con il personale dipendente, le famiglie e le istituzioni operanti sul territorio.

ART. 4

ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

4.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

4.3 La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e nel rispetto delle norme di legge in materia.

ART. 5

PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.2. Il patrimonio della fondazione è composto:

- dai beni mobili ed immobili attualmente di sua proprietà e da quelli che ad esso perverranno a qualsiasi titolo;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

5.3. Le entrate della Fondazione sono costituite:

- dall'introito delle rette pagate dalle famiglie degli alunni per la fruizione dei servizi prestati;
- dai redditi del patrimonio;
- dall'introito dei contributi erogati da Enti pubblici e privati;
- da ogni eventuale elargizione o contributo di terzi non espressamente destinate all'incremento del patrimonio;
- dall'esercizio di attività accessorie, connesse o strumentali agli scopi della Fondazione.

5.4. I beni immobili, ove parzialmente e/o temporaneamente non utilizzati per gli scopi statutari, potranno essere venduti o temporaneamente concessi in locazione o in comodato a enti locali o a terzi.

ART. 6

ESERCIZIO FINANZIARIO

6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

6.2 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore.

6.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

6.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

ART. 7

ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

7.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Revisore legale dei Conti.

7.2 Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

ART. 8

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

8.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, nominati come segue:

3 (tre) dal Vescovo della Diocesi di Piacenza-Bobbio;

1 (uno) dal Comune di Ziano Piacentino.

1 (uno) dall'ente ASSOCIAZIONE PICCOLI AL CENTRO ODV (ETS o ente senza scopo di lucro) o in caso di impedimento o

inattività dell'associazione, dal Vescovo della Diocesi di Piacenza-Bobbio.

8.2 Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica fino all'approvazione del bilancio al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati e rinominati senza interruzione.

8.3 Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

8.4 Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato.

8.5 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel primo comma. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

8.6 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

8.7 In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- approva il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all'erogazione dei servizi determinando la misura delle rette di frequenza della scuola;
- nomina, determinandone il compenso, l'organo di controllo, anche monocratico;
- nomina, determinandone il compenso, il Revisore legale dei Conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuovere l'azione di responsabilità;
- delibera eventuali modifiche statutarie con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla competenza "dell'assemblea",
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico;
- definisce, ai sensi dell'articolo 4 del presente Statuto, le attività secondarie e strumentali alle attività di cui all'articolo 3;
- delibera e vigila su tutte le norme che regolano

l'attività didattica e gestionale della scuola;

- assume, sospende e licenzia il personale in conformità alle disposizioni previste dal CCNL di categoria e dal regolamento del personale;

8.8 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

8.9 Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di due Consiglieri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idonei all'informazione di tutti i membri.

8.10 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni aventi per oggetto le modificazioni dello Statuto e lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio richiedono il voto favorevole di almeno 4/5 (quattro quinti) dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Le votazioni si fanno per appello nominale ed a voti palesi; hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone. In tal caso è però consentito ai soci che lo richiedono il diritto di far risultare dal verbale in maniera palese l'esito della loro votazione o eventualmente la loro astensione.

I verbali delle sedute devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario.

8.11 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente dell'adunanza, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde si possa procedere alla stesura ed alla sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

8.12 Le deliberazioni constano da apposito verbale, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e da chi vi ha svolto le funzioni di segretario.

I verbali devono essere trascritti su apposito libro da

tenersi con le modalità previste dal CTS.

L'Ente garantisce l'accesso ai propri atti da parte di chi ne abbia un interesse qualificato, disciplinandone le concrete modalità in apposito Regolamento per contemperare esigenze di trasparenza, tutela della riservatezza personale e difesa degli interessi dell'Ente.

8.13 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate.

ART. 9

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VICE PRESIDENTE VICARIO

9.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dal Vescovo della Diocesi di Piacenza-Bobbio.

9.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

9.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

9.4 Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

ART. 10

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

10.1 L'organo di controllo è composto da un Sindaco nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

10.2 Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art.30 del Codice del Terzo settore.

10.3 Nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Amministrazione nomina anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

ART. 11

ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

11.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, previo parere favorevole del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e con delibera del Consiglio di Amministrazione, alla Parrocchia di Ziano Piacentino.

ART. 12

CLAUSOLA DI RINVIO

12.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Firmato:

Braghieri Ferruccio

Carlo Brunetti (L.S.)

IO SOTTOSCRITTO DOTT. CARLO BRUNETTI, NOTAIO IN PIACENZA,
CERTIFICO, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL C.A.D. E DELL'ART.
68-TER DELLA L.N., CHE LA PRESENTE COPIA SU SUPPORTO
INFORMATICO E' CONFORME ALL'ORIGINALE CARTACEO CONSERVATO
NELLA MIA RACCOLTA.

PIACENZA, 30 aprile 2024